

COMUNE di MONTESILVANO
(Provincia di PESCARA)

All. A.3

Registrazione n.

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE E L'UTILIZZO
DEL PALAZZO DELLO SPORT DENOMINATO
"CORRADO ROMA"**

L'anno duemilaventi, il giorno _____ del mese di _____ nella casa comunale di Montesilvano;

TRA LE PARTI

A. Il Comune di Montesilvano con sede in Piazza A. Diaz n. 1, p. IVA 00193460680, rappresentato nel presente atto dal dr Alfonso Melchiorre, nato a Ginevra il 14 settembre 1966, nella sua qualità di dirigente del Settore Amministrativo;

E

B. La _____, con sede in _____ alla via _____ P.I. : _____, nel presente atto rappresentato dal sig. _____ nato a _____ il _____ residente in _____ alla via _____, nella sua qualità di Presidente, che dichiara di essere a questo atto autorizzato in virtù delle previsioni dello Statuto societario;

Ricordato che:

- Con deliberazione n. 11 del 6.5.2014 del Commissario Straordinario veniva aggiornato il Regolamento comunale per la gestione e concessione in uso degli impianti sportivi comunali;
- A seguito della revoca ex art. 21 *quinquies* L.241/90 e s.m.i. del provvedimento amministrativo di concessione della gestione del palazzetto dello sport "C. Roma" sito in via Settimo Torinese, con la conseguente automatica caducazione degli effetti della Convenzione accessiva n.268 di Reg. del 28.09.2009, con la deliberazione n. 176 del 28.06.2016 la Giunta comunale, così come prefigurato dal Consiglio comunale con la delibera n. 36 del 16.03.2016, approvava lo schema di convenzione sulla base del quale condurre il procedimento per la individuazione del gestore della struttura;
- All'esito della procedura di gara, indetta con determinazione dirigenziale n. 1225 del 07.07.2016, con la determina n. 1449 del 4.08.2016 la concessione della gestione del Palazzetto dello Sport "C. Roma", veniva aggiudicata in favore della ASD Real Dem C/5, con sede in Montesilvano, Via G. D'Annunzio, n. 54 bis, P.I. 01564770681;
- Con la determinazione n.2382 del 6.12.2016, veniva confermata l'efficacia ex art.32 del D.Lgs 50/2016 della determinazione n. 1449 del 4.08.2016 di aggiudicazione della concessione;
- La Convenzione per l'affidamento in concessione della gestione dell'impianto sportivo in parola veniva formalizzata in data 15 febbraio 2017 Reg. n.759;
- La scadenza della predetta concessione è fissata per il prossimo 31 agosto 2020;

Rappresentato che:

- Con deliberazione n. _____ del _____, la Giunta comunale, in vista del nuovo affidamento della concessione per la gestione della struttura sportiva in parola, ha approvato in schema la presente convenzione;

- Con la “determinazione a contrattare” n. _____ del _____, veniva stabilito di ricorrere per l’affidamento della concessione per la gestione dei predetti impianti sportivi al procedimento di evidenza pubblica in conformità al D.Lgs 50/2016, individuando il criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
- Con propria determinazione n. _____ del _____ si stabiliva di approvare le risultanze della procedura di gara e, quindi, l’aggiudicazione in favore della con sede in, soggetto proclamato aggiudicatario come risultante dal relativo verbale;
- Nei confronti dell’aggiudicatario e degli altri soggetti venivano rese la comunicazione ex art. 76 D.Lgs 50/2016;
- L’avviso di appalto aggiudicato veniva pubblicato nelle forme prescritte dal D.Lgs 50/2016;
- Nei confronti dell’aggiudicatario si procedeva alla verifica del possesso dei requisiti di ordine generale e speciali e con determinazione n. _____ del _____ all’esito del sub procedimento di verifica del possesso dei requisiti, si dava efficacia alla richiamata determinazione n. _____ del _____, di approvazione dell’affidamento in parola, nonché si disponeva l’esecuzione anticipata del servizio ai sensi dell’art. 32, co.8, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. e dell’art.302 del Dpr 207/2010;
- Con nota del _____, quindi, veniva richiesta la documentazione per procedere alla formalizzazione del contratto di concessione;

Precisato che:

- è intenzione delle parti, come sopra costituite, di tradurre in formale contratto la reciproca volontà di obbligarsi;
- (ove dovuta) è stata acquisita la “informativa antimafia” di cui al D.Lgs 159/2011 e s.m.i.;

Tutto ciò premesso e considerato, tra le parti come sopra costituite:

SI CONVIENE E SI STIPULA:

- Le premesse e gli atti e provvedimenti in essa richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 1 Oggetto e durata della convenzione

Con la presente convenzione, il Comune di Montesilvano (d’ora in poi denominato "Concedente") affida in concessione alla _____ con sede in via _____ in _____ (d’ora in poi denominata anche solo "Concessionaria") l'utilizzo e la gestione del Palazzo dello sport denominato "Corrado Roma" di Via Settimo Torinese e delle relative pertinenze, comprese le attrezzature presenti nel suddetto impianto, al fine di organizzare e svolgere in via prevalente le attività sportive (allenamenti, tornei, stage, attività agonistiche e/o di promozione sportiva) inerenti sia la propria Associazione che gli altri sodalizi sportivi debitamente autorizzati dal Concedente, nel rispetto delle modalità di cui all'art. 3 della presente convenzione.

La disciplina sportiva praticabile presso il palazzetto “Corrado Roma” è quella del Calcio a 5 da parte di associazioni/società regolarmente affiliati alla F.I.G.C. ed anche le altre discipline quali la “pallavolo”, “pallacanestro” e la “rotellistica”.

L’impianto sportivo potrà essere utilizzato dalla concessionaria o da altri soggetti come disciplinato nella presente convenzione, oltre che per le attività sportive programmate, anche per attività di carattere ricreativo e di intrattenimento, pubblici spettacoli, altre attività, etc..

Con la sottoscrizione di questo contratto la Concessionaria assume tutti gli oneri inerenti i servizi tecnico - ausiliari, di custodia, guardiania e sorveglianza durante i tempi di utilizzazione

dell'impianto, sia da parte della Concessionaria stessa, sia da parte dei soggetti debitamente autorizzati.

Art. 2 Descrizione degli impianti e delle attrezzature

L'impianto sportivo comunale Palazzo dello Sport "Corrado Roma" di Via Settimo Torinese è identificato dalla planimetria allegata sub {A} a questa convenzione. La Concessionaria si impegna espressamente a utilizzare i locali ricavati sotto le gradinate esclusivamente come magazzini e comunque nel rispetto della normativa vigente.

Le strutture ed attrezzature presenti nell'impianto sono quelle risultanti dal Verbale di consistenza, allegato "B", corredato di relative fotografie. Il Verbale di consistenza verrà redatto e sottoscritto dai Dirigenti del Settore Amministrativo e Patrimonio del Comune di Montesilvano in contraddittorio con i rappresentanti del concessionario.

In riferimento alle caratteristiche dell'impianto e alla presenza delle attrezzature sopra descritte, con la sottoscrizione di questa convenzione le parti si danno atto che la Concessionaria ha ricevuto in consegna l'impianto in data, nelle condizioni di fatto e di diritto nelle quali si trova e dichiara espressamente di averne constatata la consistenza e di averne verificato lo stato di funzionamento e di conservazione.

Quanto descritto viene affidato alla Concessionaria, che ne garantirà, per il periodo di affidamento di cui alla presente convenzione, il corretto utilizzo e la buona conservazione, salvo il normale deperimento d'uso.

In riferimento alle caratteristiche dell'impianto e alla presenza delle attrezzature sopra descritte, con la sottoscrizione della presente convenzione la Concessionaria riceve in consegna gli impianti nelle condizioni di fatto e di diritto nelle quali si trova e dichiara espressamente di averne constatata la consistenza e di averne verificato peculiarmente lo stato di funzionamento e di conservazione.

Il verbale di consistenza costituirà la base di verifica dell'impianto all'atto della riconsegna dell'immobile, alla scadenza o revoca come previsto dal presente contratto. A tale scopo saranno compilati, in contraddittorio, gli atti relativi alla riconsegna degli impianti verificandoli con quelli relativi allo stato di consistenza originario, avuto riguardo delle migliorie e manutenzioni ordinarie e straordinarie che rimarranno assunte al patrimonio pubblico con rinuncia espressa, sin d'ora, ad ogni forma risarcitoria o di indennizzo da parte della Concessionaria. Resta inteso che la Concessionaria dovrà riconsegnare i beni in tutta la loro integrità, provvedendo al ripristino di eventuali deficienze riscontrabili all'atto della riconsegna.

Per la durata dell'intero contratto, il legale rappresentante della società Concessionaria è considerato, a termini di legge, il consegnatario, responsabile e custode della proprietà comunale, che deve quindi essere conservata in buono stato di efficienza.

L'impianto dovrà essere usato con diligenza e riconsegnato al termine nello stato di fatto risultante all'inizio della concessione, salvo il naturale deperimento d'uso e la relativa usura delle parti visibili dell'immobile.

La Concessionaria si impegna, prima della realizzazione di qualsiasi evento o manifestazione e per ogni utilizzo specifico dell'impianto, ad acquisire tutta la documentazione necessaria a garantire il corretto uso degli impianti secondo la normativa di riferimento vigente.

Pertanto, qualora fossero organizzati eventi o manifestazioni prive delle autorizzazioni previste per legge ed in difformità con lo scopo esclusivo della concessione, il concessionario risponderà dei danni diretti e indiretti causati all'Amministrazione comunale fatto salvo il diritto alla revoca della concessione stessa.

Art. 3 Modalità e prescrizioni per l'utilizzo

Dell'attività di utilizzo dell'impianto, la Concessionaria - in ossequio all'obbligo della gestione sociale dell'impianto - dovrà attenersi a quanto disposto dalla presente convenzione, nella consapevolezza che la propria attività non potrà in alcun modo pregiudicare l'eventuale fruizione

dell'impianto da parte di terzi autorizzati dal Concedente.

Il programma di utilizzo della Concessionaria per attività inerenti la propria disciplina sportiva dovrà essere consegnato all'Amministrazione Comunale (Ufficio Sport - Impianti Sportivi) entro il 15 luglio di ciascun anno di durata dell'affidamento e comunque prima dell'inizio di ciascuna stagione sportiva.

Il Concedente si riserva la facoltà di autorizzare l'utilizzazione dell'impianto a soggetti diversi dalla Concessionaria per le attività sportive:

- o programmate su base annua o stagionale per associazioni regolarmente affiliate alla F.I.G.C. per il calcio a 5, o anche di "pallavolo", "pallacanestro" e di "rotellistica", secondo quanto meglio precisato nel presente atto;
- o solo occasionali, purché non si sovrappongano all'attività sportiva ordinaria programmata dalla Concessionaria e siano compatibili con i limiti posti dalle esigenze tecniche di corretta conservazione degli spazi di gioco e delle annesse strutture e attrezzature, il tutto secondo quanto meglio precisato in seguito nel presente atto.

Per le modalità di utilizzo per le attività sportive viene precisato quanto segue.

Alla concessionaria è riservato l'utilizzo del 60% degli "spazi sportivi" ricavati sulla base di una griglia articolata in n. 7 fasce orarie delle quali:

- a. le prime tre che vanno indicativamente dalle ore 15,00 alle ore 18,00, definita come "fascia pomeridiana" da riservare, in ossequio al vigente regolamento comunale per la gestione e concessione in uso degli impianti sportivi, per le attività dei settori giovanili (dai primi calci alla under 21);
- b. due fasce che vanno indicativamente dalle ore 18,00 alle ore 20,30 da riservare alle attività della concessionaria;
- c. due fasce definite "serali" che vanno indicativamente dalle 20,30 alle 23,00/23,15 da utilizzare per le attività delle categorie "adulti".

Al Comune resta riservato l'utilizzo, attraverso anche la concessione in uso annuale in favore delle associazioni sportive, in applicazione del richiamato Regolamento comunale per la gestione degli impianti sportivi, il 40% degli spazi sportivi ripartiti nella maniera seguente:

- a. almeno sei spazi sportivi nella "fascia pomeridiana" delle quali almeno due nella fascia oraria dalle 16,00 alle 17,00, n. 2 nella fascia oraria dalle 15,00 alle 16,00 e n.2 nella fascia 17,00 – 18,00; le predette fasce orarie potranno essere oggetto di piccole variazioni;
- b. nella "fascia serale" n. 8 spazi mentre n.2 restano riservati alla concessionaria, delle quali indicativamente n.1 nella fascia 20,30 – 21,45 e n.1 nella fascia 21,45-23,00.

La presente disciplina dovrà trovare applicazione con la programmazione delle attività presso l'impianto sportivo ed in particolare trovare concretizzazione nel piano di utilizzo che annualmente la concessionaria rimette al Comune;

In relazione a tale piano annuale di utilizzo, per esigenze segnalate dal Comune, quest'ultimo e la Concessionaria potranno concordare le modifiche necessarie, per assecondare esigenze particolari, con spirito di collaborazione, buon senso e ragionevolezza; in caso di mancato accordo, fermo restando il rispetto dei limiti quantitativi più sopra fissati, il Comune assume le decisioni sulle correzioni da apportare al piano di utilizzo.

- Le associazioni assegnatarie in concessione di uso annuale di "spazi sportivi" utilizzano l'impianto sportivo solo con propri tesserati. A richiesta del Comune anche su segnalazione del gestore, le associazioni sono tenute a fornire l'elenco dei tesserati.

-La concessionaria e le associazioni, inoltre, potranno utilizzare gli "spazi sportivi" assegnati anche tramite società o associazioni "affiliate" purché quest'ultime abbiano la

sede legale e svolgano l'attività sportiva nel Comune di Montesilvano e siano affiliate alla FIGC o altre Federazioni. In tale caso dovrà essere resa apposita comunicazione all'ufficio sport del Comune.

-Per la disputa delle gare ufficiali dei campionati a cui partecipano le società che utilizzano il palazzetto dello sport viene concordato e precisato che:

- a. Ad inizio stagione, nel rispetto delle norme e regolamenti federali, la concessionaria individuerà le giornate dedicate alle gare magari suddivise per categorie;
- b. Per le gare infrasettimanali di campionato delle prime squadre, previste dai calendari ufficiali delle federazioni, viene stabilito che, salvo particolari ed eccezionali esigenze non rinviabili, le stesse siano disputate presso il palazzetto dello sport, con la precisazione che in tale caso la società che è rimasta privata dello "spazio sportivo" lo recupera utilizzando gli spazi sportivi assegnati all'associazione che ha effettuato la gara e che ha a disposizione nei giorni immediatamente successivi.
- c. Per le altre gare, quali coppa Italia, settore giovanile, ecc., o per esigenze delle singole squadre, lo svolgimento di gare infrasettimanali dovrà, ove possibile, essere previamente concordata con la concessionaria ed in caso di impossibilità effettuate in altro impianto sportivo.

-Per la disputa di gare ufficiali di campionati a cui non partecipano le società che utilizzano il palazzetto dello sport, o altri eventi, tornei, ecc., in relazione ai quali la FIGC o altre federazioni richiedono la disponibilità della struttura sportiva, acquisito il parere favorevole della concessionaria circa la compatibilità con l'attività sportiva programmata, il Comune potrà rilasciare l'autorizzazione all'utilizzo dietro il pagamento della tariffa prescritta in favore del Comune.

Per l'effettuazione di attività extra sportive – eventi – manifestazioni viene precisato quanto segue.

-In via generale, per concedere occasionalmente a terzi l'autorizzazione a un'utilizzazione dell'impianto che possa interferire con attività già in calendario, il Concedente avvertirà con adeguato anticipo i responsabili della Concessionaria, concordando con essi le modalità di utilizzazione contingenti.

Ogni utilizzazione, ancorché temporanea dell'impianto da parte della Concessionaria per attività diverse da quella sportiva, dovrà preventivamente essere comunicata al Concedente.

-Viene concordato che il Comune si riserva la possibilità di patrocinare o comunque autorizzare la realizzazione di manifestazioni con finalità di carattere sociale o di solidarietà, ecc. con ingressi gratuiti, in un numero non superiore a 7 giornate all'anno; naturalmente tali eventi non dovranno intralciare le attività sportive programmate; pertanto dovranno essere concordate le modalità di realizzazione delle iniziative con spirito di lealtà e collaborazione; tuttavia per almeno n. 3 giorni la concessionaria non potrà opporre alcun impedimento inerente l'attività sportiva programmata salva la effettuazione di gare ufficiali non altrimenti rinviabili; Per tali iniziative, eventi, ecc., la Concessionaria dovrà garantire, senza onere alcuno per il Comune, tutti i servizi tecnico ausiliari di cui all'art.4 della presente convenzione ed a tutti gli altri oneri ed incombenze previsti.

-Viene concordato che il Comune potrà proporre direttamente o autorizzare terzi alla organizzazione di manifestazioni ed eventi sportivi ed extra sportivi con ingressi a pagamento o comunque con possibilità di ritorni economici, per un numero non superiore a 10 giornate all'anno; per tali eventi viene precisato che per almeno n. 3 giorni la concessionaria non potrà opporre alcun impedimento inerente l'attività sportiva programmata salva la effettuazione di gare ufficiali non altrimenti rinviabili, ed altresì stabilito che:

- salvo diversi e specifici accordi, per le iniziative direttamente organizzate dal Comune ovvero laddove il Comune autorizzi eventi proposti da soggetti terzi, al concessionario andranno riconosciuti i costi di gestione fissato dalla Giunta

comunale mentre il Comune introiterà il canone di utilizzo, il tutto secondo le tariffe approvate dalla Giunta comunale (attualmente in vigore delibera n.132 del 14.07.2015); Per tali iniziative, eventi, ecc., la Concessionaria dovrà garantire tutti i servizi tecnico - ausiliari di cui all'art. 4 della presente convenzione, oltre a tutti gli altri oneri ed incombenze previsti sempre dalla presente convenzione; I costi di gestione da riconoscere al concessionario per tali iniziative potranno essere portati in compensazione contabile rispetto al canone di concessione annuale dovuto dal concessionario.

-Per eventi extra organizzati direttamente dalla concessionaria o da quest'ultima in collaborazione con soggetti terzi, eventi che come nelle altre ipotesi dovranno essere realizzate con spirito di lealtà e collaborazione in relazione alle attività sportive programmate, la concessionaria farà propri gli eventuali proventi. Restano salvi possibili diversi accordi tra Comune e concessionaria;

-Per l'utilizzazione del complesso sportivo per attività extra sportive è prescritto il rispetto della normativa in materia e, ove prevista, l'agibilità da parte della Commissione di vigilanza per i pubblici spettacoli; il soggetto organizzatore provvederà direttamente a richiederne la convocazione, a rispettarne le relative prescrizioni ed a provvedere agli eventuali interventi di adeguamento. Il Comune resta esonerato da ogni incombenza e responsabilità al riguardo, salvo la realizzazione di eventuali interventi che si configurano di manutenzione straordinaria.

Utilizzo da parte di Istituti scolastici.

Il Comune potrà autorizzare l'utilizzo della struttura da parte di Istituto scolastici per l'effettuazione della attività fisica delle scolaresche, come peraltro avvenuto negli ultimi anni, con l'applicazione delle tariffe stabilite con la delibera n. 351/2018 (che ha integrato il precedente tariffario di cui alla delibera n. 132/2017), i cui oneri restano a carico del Comune e potranno essere portati in compensazione contabile rispetto al canone di concessione annuale dovuto dal concessionario.

Per la gestione della pubblicità – sponsorizzazioni viene precisato:

- Si definisce che per la collocazione del materiale/impianti pubblicitari possono essere utilizzati i seguenti spazi:

- o dietro le porte sia a parete che a terra;
- o la fascia laterale del campo posta di fronte le panchine solo mediante l'utilizzo di striscioni o altri elementi da apporre sulla balaustra di protezione;
- o le quattro pareti poste al di sotto dei pianerottoli della scalinata di uscita di sicurezza;
- o la concessionaria ha la facoltà di utilizzare eventuali ulteriori spazi idonei per la collocazione dei propri loghi sportivi / sponsor;

-Tutte le società ed associazioni che effettuano gare ufficiali dei rispettivi campionati hanno diritto di apporre, solo in occasione delle gare ufficiali, il materiale pubblicitario (striscioni, impianti a rulli, altri elementi pubblicitari, ecc.) finalizzati a pubblicizzare il nominativo dello o degli *sponsor* della associazione; la sponsorizzazione dovrà risultare da contratto di sponsorizzazione e dovrà essere comunicato e documentato al gestore ed al Comune.

- Il materiale pubblicitario potrà essere collocato nell'impianto sportivo mezz'ora prima dell'inizio della gara ufficiale e dovrà essere rimosso entro mezz'ora dal termine della gara stessa.

In via generale

Alla concessionaria è concessa la possibilità di collocare e gestire la pubblicità sia

temporanea che permanente interna o esterna all'impianto, previo ottenimento delle autorizzazioni amministrative previste dalla normativa vigente e l'assolvimento degli obblighi in materia di imposte di pubblicità.;

La durata dei contratti pubblicitari non potrà andare oltre la scadenza naturale della presente convenzione; nel caso di risoluzione anticipata per qualsiasi ragione della presente convenzione, il Comune resta esonerato da ogni responsabilità, onere ed incombenza rispetto ai contratti pubblicitari.

Tra la concessionaria ed il Comune viene concordato che i proventi rivenienti da ogni contratto pubblicitario, ove il contratto sia proposto o il contraente sia individuato dal Comune, saranno attribuiti al 50% tra il Comune e la concessionaria.

Il gestore è comunque responsabile della manutenzione nonché del decoro delle installazioni pubblicitarie e si assume ogni responsabilità civile e patrimoniale per eventuali danni che dalle installazioni medesime possano derivare a terzi, esonerando in tal modo il Comune da ogni e qualsiasi responsabilità.

Art. 4 Oneri a carico della Concessionaria

Salvo quanto previsto nella presente convenzione, la Concessionaria provvederà:

- al pagamento annuale del canone di concessione di € _____, come da offerta resa in sede di partecipazione alla gara per l'aggiudicazione della concessione; tale canone dovrà essere pagato anticipatamente per ciascuno anno di concessione entro il 15 settembre di ogni anno;; in relazione all'annualità 2020-2021 la concessionaria ha versato il canone mediante
- al pagamento di tutti i costi di gestione, ivi incluso il costo delle utenze tecnologiche come disciplinato nella presente convenzione; la concessionaria provvederà ad intestare a sé, entro e non oltre giorni trenta dalla sottoscrizione del presente contratto, le utenze luce, acqua e gas dell'intero impianto sportivo oggetto di concessione.
- alla dotazione di materiale di pronto soccorso o di prima rianimazione a norma di legge.
- usare l'impianto comunale esclusivamente per gli scopi indicati nell'autorizzazione e di non concedere a terzi, per alcun motivo, l'uso dello stesso impianto e delle attrezzature, se non nei modi previsti dalla presente convenzione ovvero in casi concordati con la Giunta Comunale;
- permettere l'accesso di incaricati del Comune all'impianto sportivo in qualunque momento allo scopo di accertare la loro manutenzione, conservazione ed in generale l'osservanza della concessione;
- rispettare quanto previsto dal proprio Statuto Societario e comunicare al concedente i componenti degli organi societari, ogni qual volta questi vengano rinnovati;
- comunicare le eventuali modificazioni che riguardassero la natura giuridica o più in generale l'atto costitutivo del concessionario al concedente, che ne valuta le condizioni di compatibilità con la presente concessione.
- all'apertura e alla chiusura dell'impianto e delle sue pertinenze (compreso il parcheggio) in relazione ai tempi di fruizione dell'impianto Palazzo dello Sport "Corrado Roma" di Via Settimo Torinese, sia da parte della Concessionaria, sia da parte degli altri soggetti debitamente autorizzati; Al riguardo viene stabilito che:
 - a. Il palazzetto dello sport resta aperto generalmente indicativamente dalle ore 14,30 fino all'orario di chiusura dipendente dalle attività programmate che generalmente non vanno oltre indicativamente le ore 23,30.
 - b. Al fine di consentire le ordinarie operazioni di manutenzione e pulizie, viene stabilito che l'impianto sportivo resterà chiuso dal termine della stagione agonistica e fino al 15 agosto, salvi casi ed eventi particolari da concordare con spirito di lealtà e collaborazione; per termine della stagione agonistica si intende la data dell'ultima gara ufficiale di campionato delle società/associazioni assegnatari degli spazi sportivi.

- c. L'impianto sportivo, inoltre, resterà chiuso nelle giornate delle Festività religiose e nazionali non lavorative, riconosciute dal calendario ufficiale.

Manutenzione ordinaria

La Concessionaria si assume l'incarico di effettuare, a proprie esclusive cura e spese, i lavori di manutenzione ordinaria sulla struttura e sugli impianti, elencati qui di seguito in via indicativa e non esaustiva, provvedendo direttamente all'acquisto dei materiali necessari e con ogni onere ed incombenza a proprio carico:

- conservare, per tutta la durata della concessione, gli impianti e gli spazi adiacenti in perfetto stato di efficienza, pulizia e decoro, provvedendo a propria cura e spese alla sostituzione di quanto danneggiato per cattivo uso od usurato;
- pulizia quotidiana e disinfestazione puntuale e regolare dei locali interni, delle pertinenze e del complesso sportivo nel suo insieme, curando in particolare l'igiene dei bagni, degli spogliatoi e degli altri spazi utilizzati;
- manutenzione ordinaria di tutte le componenti della struttura sportiva, nonché degli arredi, degli impianti, degli strumenti e delle attrezzature a corredo del palazzetto;
- manutenzione ordinaria di tutte le apparecchiature elettriche e idrosanitarie presenti nella struttura affidata;
- sostituzione di lampade e lampadine;
- pulizia e spurgo dei pluviali e dei pozzetti di scarico presenti nell'impianto;
- imbiancatura dei locali spogliatoi e servizi, ove e quando necessaria;
- manutenzione ordinaria impianti voce;
- manutenzione ordinaria impianto di riscaldamento e produzione di acqua calda;
- manutenzione ordinaria impianto elettrico e relativi accessori.
- Manutenzione ordinaria del fondo del campo da gioco;
- A controllare periodicamente nel rispetto della normativa in materia, gli impianti tecnologici, le centrali termiche, etc., tramite tecnico autorizzato, e tenere il corrispondente libretto di centrale e/o degli impianti. A tale scopo, il concessionario dovrà segnalare al concedente il nominativo del responsabile incaricato della gestione dell'impianto termico;

L'elenco delle parti soggette alla manutenzione ordinaria da parte della Concessionaria è da intendersi solo indicativo e, pertanto, sono comunque a carico della stessa anche gli interventi ivi non compresi, purché qualificabili come di manutenzione ordinaria ai sensi degli artt. 1576-1609 del Codice Civile.

Viene precisato che tutte le spese inerenti all'ordinaria manutenzione dei beni di cui all'Art. 2, nonché tutte quelle relative all'organizzazione e alla gestione dell'impianto e delle attività sportive direttamente condotte dalla Società concessionaria, fanno capo alla società Concessionaria. Resta inteso che l'Amministrazione concedente è sollevata da ogni e qualsiasi responsabilità in relazione alla legge sulla sicurezza sul lavoro.

Sono, altresì, a carico del Concessionario le spese di funzionamento dell'impianto sportivo (a titolo di esempio: fornitura di acqua, energia elettrica, gas, servizi telefonici),

La Concessionaria si impegna ad effettuare a propria cura e spese gli interventi di riparazione di eventuali danni arrecati alle strutture per propria responsabilità diretta o a causa di utilizzo incauto e/o improprio delle stesse.

Eventuali carenze manutentive ordinarie agli impianti stessi, saranno indicate al Concessionario il quale, entro il mese successivo, dovrà eseguire i lavori occorrenti. Trascorso un mese dalla comunicazione inviata dall'Amministrazione comunale senza che il Concessionario abbia provveduto, senza valido motivo, ad effettuare gli interventi segnalati, l'Amministrazione comunale procederà d'ufficio all'esecuzione dei suddetti lavori addebitandone le spese al Concessionario.

Nel caso in cui la Concessionaria non provvedesse tempestivamente all'esecuzione di tali interventi o comunque entro 10 giorni dalla constatazione del danno, il Concedente potrà provvedervi direttamente, trattenendo l'importo relativo dal deposito cauzionale di cui al presente contratto e/o addebitando alla Concessionaria gli eventuali maggiori oneri. Il deposito cauzionale, in tal caso, andrà reintegrato pena la risoluzione della presente convenzione.

Manutenzione straordinaria / valorizzazione funzionale strutture – opere di miglioria - innovazioni

Così come previsto negli atti del procedimento di gara, la manutenzione straordinaria e valorizzazione funzionale sul palazzetto “C. Roma” resta a cura e spese del concessionario per l'importo annuo di € 4.000,00. Pertanto qualora nel corso dell'anno dovesse presentarsi la necessità di interventi di manutenzione straordinaria, non dipendenti da negligenza del concessionario, accertato dai servizi tecnici comunali, la concessionaria sarà tenuta a provvedervi entro l'importo di €4.000 annui; Le maggiori somme eventualmente necessarie restano a carico del Comune di Montesilvano che provvederà agli interventi direttamente o previo accordo con la concessionaria stessa. Le eventuali economie annuali sulle somme di €4.000 potranno essere utilizzate nelle annualità successive.

La Società concessionaria, senza eccezione o riserva alcuna, è tenuta ad eseguire nei modi e nei tempi disciplinati nell'allegato computo metrico sub “C”, secondo il cronoprogramma presentato in sede di gara dalla concessionaria -allegato sub “D”, a propria cura, responsabilità e spese, i lavori di valorizzazione funzionale della struttura sportiva.

Per la realizzazione di tali lavori di cui predetti allegati, è fatto obbligo in capo alla concessionaria della presentazione della progettazione esecutiva delle opere anzidette entro il termine di gg. 45 dalla stipula del contratto, per consentire la tempestiva approvazione del Dirigente competente e consentire il rispetto del richiamato cronoprogramma.

Il mancato rispetto del cronoprogramma costituirà grave inadempimento contrattuale.

Tutti i lavori di manutenzione / valorizzazione funzionale e/o di miglioria, devono essere realizzati sotto l'alta sorveglianza del Settore Patrimonio del Comune e nel rispetto, per quanto applicabile, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e la concessionaria sarà tenuta alla individuazione delle figure tecniche previste ed a rimettere al Comune i certificati di collaudo o di regolare esecuzione e di conformità degli impianti come per legge. Trova applicazione l'art.20 del predetto D.lgs 50/2016 e s.m.i. fermo restando il rispetto dell'art. 80; gli operatori economici chiamati ad eseguire i lavori dovranno essere qualificati secondo il d.lgs 50/2016 in ragione dell'importo dei lavori stessi.

Le parti concordano che potranno essere realizzati ulteriori interventi per migliorare l'impianto stesso o per migliorarne la gestione; tali interventi saranno da concordare con il Comune.

Al termine del contratto, ogni miglioria o addizione, sia di beni mobili sia di beni immobili, effettuata dal concessionario in virtù di quanto previsto nel presente contratto e/o a supporto della funzionalità dell'impianto sportivo rimarrà di proprietà del Comune di Montesilvano, non avendo il Concessionario alcun diritto di rivalsa su dette migliorie o addizioni. Viene precisato tra le parti che la concessionaria non avrà diritto ad alcun prezzo, indennizzo o compenso, per le opere di miglioria e/o addizioni che apporterà alla struttura; al riguardo la concessionaria rinuncia ad ogni effetto legale, a qualsiasi eventuale diritto, indennità o altro riconoscimento a qualsiasi titolo dovuto.

Alcun contributo per la gestione né tantomeno indennizzi per le migliorie, le addizioni e/o i lavori eseguiti, quantunque non preventivati o concordati tra le parti, sarà dovuto dalla Concedente al Concessionario.

Autorizzazioni

La Concessionaria dovrà inoltre munirsi delle autorizzazioni e/o concessioni previste dalla legge per l'effettuazione di attività riguardanti:

- a. esposizione di pubblicità sia temporanea che permanente interna o esterna all'impianto;
- b. occupazione, anche breve, di suolo in area di uso pubblico all'esterno dell'impianto;
- c. eventuale vendita e somministrazione di alimenti e bevande, nonché per l'apertura e gestione di punti bar / ristoro realizzabili all'interno dell'impianto sportivo.
- d. munirsi di tutte le autorizzazioni prescritte dalle vigenti disposizioni per lo svolgimento sia

delle manifestazioni sportive che di quelle non sportive;

- e. munirsi, a propria cura e spese, delle prescritte licenze ed autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attività collegate all'uso dell'impianto sportivo;

Art. 5 Oneri a carico del Concedente

Salvo quanto previsto all'art.10 della presente convenzione, sono a carico del Concedente i seguenti oneri:

- o riparazione e interventi di manutenzione straordinaria sugli impianti e sulle tribune, sugli spogliatoi e sulle altre pertinenze, che non siano imputabili a negligenza del concessionario/gestore;
- o manutenzione straordinaria dell'impianto di riscaldamento e produzione di acqua calda che non siano imputabili a negligenza del concessionario/gestore;
- o interventi di manutenzione straordinaria sul fondo del campo da gioco centrale che non siano imputabili a negligenza del concessionario/gestore;
- o Per il pagamento e la sostituzione di pezzi, strumenti e attrezzature a causa di atti di vandalismo si determinerà all'occorrenza in contraddittorio tra le parti, se gli interventi del caso competono al Concedente o alla Concessionaria, a seconda che il danno arrecato sia riconducibile a interventi di manutenzione straordinaria o manutenzione ordinaria.
- o Il Concedente si riserva, altresì, la possibilità di disporre interventi di ampliamento e di manutenzione straordinaria della struttura, previa comunicazione al Concessionario.

Art. 6 Responsabilità della Concessionaria

La concessionaria assume la piena responsabilità per tutti i danni che possano eventualmente essere arrecati all'impianto sportivo, compresi gli accessori e le pertinenze, anche da parte di terzi (connessi all'attività organizzata), durante l'uso dello stesso impianto, obbligandosi al risarcimento di tutti i danni; La concessionaria esonera espressamente il Concedente da ogni responsabilità per danni a persone e cose, anche di terzi, che possano - in qualsiasi modo o momento - derivare dall'esecuzione della presente convenzione.

La concessionaria terrà indenne l'Amministrazione comunale da qualsiasi responsabilità verso terzi, per atti o fatti anche omissivi, giuridicamente rilevanti, derivanti dalla gestione dei beni in concessione; l'amministrazione comunale è sollevata da ogni responsabilità in conseguenza di infortuni di qualsiasi genere che possano comunque derivare dalle attività sportive e/o extra sportive ai responsabili del sodalizio, agli organizzatori e dirigenti, agli atleti, ai partecipanti, agli accompagnatori ed ai terzi;. Resta a carico esclusivo della concessionaria qualsiasi responsabilità risarcitoria da utilizzo e gestione della struttura sportiva, avendo l'obbligo di mantenere indenne il concessionario con rinuncia ad ogni diritto di rivalsa nei confronti del Comune concedente.

La concessionaria si obbliga a sottoporre i propri tesserati, qualora si tratti di attività o manifestazioni sportive, a specifica visita medica al fine di accertare l'idoneità fisico - sanitaria degli stessi ad esercitare l'attività delle singole discipline sportive;

La concessionaria ha l'obbligo di contrarre, presso primaria compagnia assicuratrice, idonea polizza RCT (responsabilità civile verso terzi) con massimale unico non inferiore ad € 1.500.000,00 (euro unmilione cinquecentomila/00), e polizza di assicurazione incendio rischi civili ed agricoli aventi durata non inferiore alla durata del presente contratto;

L'assicurazione deve coprire eventuali danni a tutte le strutture affidate in concessione compreso i terreni di gioco, attrezzature, etc, o incidenti derivanti dallo svolgimento di gare, allenamenti, tornei, manifestazioni e, in generale, da qualsiasi altra attività svolta presso l'impianto affidato in gestione e/o concesso in uso ai sensi della presente convenzione, compresi i lavori di manutenzione, nonché quelli eventualmente derivanti dalle attività e dagli oneri posti a carico della Concessionaria, come precisati nell'articolo 4.

La Concessionaria esonera espressamente il Concedente da ogni responsabilità per danni a persone e cose,

anche di terzi, che possano - in qualsiasi modo o momento - derivare dall'esecuzione delle intese che formano oggetto di questa convenzione.

Art. 7 Proventi dell'attività di utilizzo

La Concessionaria, fermo restando il rispetto delle leggi in vigore e con esclusione di ogni e qualsiasi responsabilità per il Concedente, può incassare proventi derivanti da:

- vendita dei biglietti per gare ufficiali, tornei e manifestazioni, siano essi organizzati dalla Concessionaria stessa, sia da terzi e con la partecipazione o meno di propri atleti e/o formazioni; come detto più sopra la concessionaria fa propri i proventi derivanti da eventi, manifestazioni o iniziative extra sportive; Resta fermo che gli eventuali oneri SIAE non potranno mai gravare sul Concedente;
- introiti derivanti da corsi di formazione sportiva per bambini e ragazzi e/o servizi di altra natura;
- introiti derivanti da vendita e somministrazione di alimenti e bevande;
- introiti derivanti da contratti pubblicitari, con le modalità sopra definite;
- introiti derivanti dal pagamento delle tariffe di utilizzo da parte delle associazioni e/o altri soggetti;
- altri introiti non compresi nella casistica precedente, purché previamente autorizzati dal Comune concedente, derivanti da attività di organizzazione e gestione degli spazi e delle aree che costituiscono annessi e pertinenze del Palazzo dello Sport "Corrado Roma" di Via Settimo Torinese.

Eventuali utili, fondi, avanzi di gestione o capitali, comunque emersi a seguito o durante il periodo di gestione dell'impianto affidato, non potranno in alcun caso essere distribuiti, sotto nessuna forma, agli associati. Eventuali utili di bilancio relativi all'impianto affidato dovranno essere investiti per migliorie all'impianto stesso o per migliorarne la gestione, per la realizzazione di interventi da concordare con il Comune. Pertanto, la Concessionaria consegnerà all'Ufficio comunale preposto, entro il 15 luglio di ogni anno, copia dei rendiconti di gestione o estratti del bilancio di esercizio approvati relativamente a ciascun anno di concessione.

Art. 8 Controlli

La buona conduzione e gestione dell'impianto e la conformità rispetto a quanto contemplato nel presente contratto sarà verificata attraverso controlli mirati da parte degli uffici comunali preposti, ciascuno in relazione alla propria competenza, anche senza preavviso.

Art. 9 Divieto di modificazione della destinazione degli impianti.

Ogni forma di modifica delle strutture, degli impianti e delle attrezzature affidata in gestione con il presente contratto è espressamente vietata, fatti salvi gli interventi disciplinati nel presente contratto. Analogamente non è consentita modifica alcuna delle modalità di utilizzo dell'impianto rispetto a quelle previste.

Tuttavia, previa elaborazione di un piano concordato tra le parti, potranno essere realizzati interventi ad opera della Concessionaria, volti a migliorare tecnicamente e arricchire la dotazione strumentale dell'impianto sportivo. Resta inteso che, qualora le parti decidessero di agire nella direzione anzidetta, dovrà essere redatto e approvato dagli organi competenti il confacente documento di fattibilità tecnico-economica dal quale si evincano la funzionalità sotto l'aspetto strutturale e le condizioni di vantaggio per il Concedente con soddisfazione del pubblico interesse.

Il Comune di Montesilvano si riserva la possibilità di potere concedere l'utilizzo della copertura del palazzetto dello Sport "C. Roma" a soggetto esterno, per la realizzazione/installazione di impianti/attrezzature nell'ambito di programmi di efficientamento energetico.

Art. 10 Durata della convenzione – Modifiche – Sospensione - Revoca della concessione

La validità della presente convenzione è stabilita in anni (sei salvo diverso termine risultante dalla gara) decorrenti dalla data di consegna della struttura; pertanto la presente

convenzione avrà scadenza alla data del _____.

Qualora alla scadenza prevista, il Comune non abbia ancora provveduto a individuare il nuovo contraente, dietro semplice richiesta scritta può obbligare la concessionaria alla proroga contrattuale alle medesime condizioni, fino alla data di assunzione del servizio da parte del soggetto subentrante, per il periodo tecnicamente necessario.

Il Concedente procederà alla riscossione coattiva delle somme eventualmente dovute dalla concessionaria e non corrisposte in caso di continuata insolvenza da parte della Concessionaria. Ricorrendone i presupposti di fatto, il Concedente può assentire alla compensazione di dette somme in tutto o in parte a fronte di spese di manutenzione straordinaria effettuate direttamente dalla Concessionaria, previa autorizzazione del Concedente stesso.

In caso di scioglimento o di estinzione della società Concessionaria, il Comune di Montesilvano rientra automaticamente in possesso dei beni dati in uso. Sono comunque fatte salve le azioni di rivalsa che l'Amministrazione comunale potrà intraprendere a seguito di manomissioni e/o variazioni negative apportate allo stato di consistenza e conservazione degli immobili stessi.

Qualora la concessionaria non provveda, entro giorni dieci dalla conclusione del contratto o dalla revoca o risoluzione per qualsiasi ragione, alla riconsegna della struttura sportiva, presta sin d'ora il proprio consenso, autorizza e conferisce alla Concedente anche formale ed irrevocabile mandato ex art. 1723, 2° co., cod. civ., per accedere ugualmente, anche in sua assenza, presso la struttura, riprendendone legittimamente il pieno possesso, ponendo in essere tutte quelle operazioni e/o precauzioni necessarie per assicurare ad essa stessa concedente il mantenimento del riacquisito possesso, fermo restando l'obbligo in capo alla concessionaria di rimborsare alla Concedente ogni spesa e risarcire tutti i relativi danni riscontrati.

Modifiche

Ogni modifica e integrazione alla presente convenzione sarà valida ed efficace solo se approvata in forma scritta dalle parti, a fronte di fatti ed eventi non previsti e/o per la migliore gestione delle strutture sportive. In tal caso tutte le relative spese graveranno a carico del richiedente la modifica.

Sospensione della concessione

Per le proprie finalità istituzionali – il Comune si riserva la facoltà di sospendere temporaneamente gli effetti del presente contratto. La decisione di sospensione dovrà essere comunicata con anticipo di almeno 15 giorni.

Revoca della concessione

Resta impregiudicata per l'Amministrazione Comunale – nel rispetto dell'art.21 *quinquies* L.241/90 e s.m.i., il potere di revoca del provvedimento amministrativo richiamato nella parte espositiva di concessione della gestione degli impianti sportivi oggetto del presente contratto, con la conseguente automatica caducazione degli effetti della presente Convenzione accessiva regolante i rapporti Comune / Concessionaria;

Sopravvenuta disponibilità di convenzioni Consip

L'Amministrazione si riserva di recedere dal contratto qualora accerti la disponibilità di nuove convenzioni Consip che rechino condizioni più vantaggiose rispetto a quelle praticate dal concessionario, nel caso in cui quest'ultima non sia disposta ad una revisione del prezzo in conformità a dette iniziative.

Il recesso diverrà operativo previo invio di apposita comunicazione, e fissando un preavviso non inferiore ai 90 giorni.

Art. 11 Costi di gestione – utenze - canoni di utilizzo (tariffe).

- Il costo complessivo di gestione, comprensivo di tutti gli oneri connessi alla gestione, ivi compresi i costi sostenuti per le utenze tecnologiche, viene accollato interamente in capo alla concessionaria. I contratti di fornitura per le utenze di energia elettrica, acqua, gas,

telefono, ecc., pertanto, dovranno essere tempestivamente volturati in capo al concessionario con eventuali oneri a proprio carico; Al riguardo viene precisato che la presente disciplina trova applicazione dalla data di sottoscrizione del presente contratto, per cui il Comune concedente cesserà nel più breve tempo possibile i propri contratti di utenza definendo le relative modalità con la concessionaria al fine di evitare disservizi alla struttura; entro il termine di gg. 30 la concessionaria avrà dovuto provvedere alla intestazione di tutti i contratti di utenza.

Il mancato adempimento a tale obbligo, così come il mancato pagamento delle utenze tali da comportare disfunzioni gravi nell'utilizzo della struttura, costituirà grave inadempimento contrattuale e comporterà la risoluzione *de jure* automatica ed immediata del presente contratto (clausola risolutiva espressa ex art. 1456 cod. civ.); resta salva per l'ente la risarcibilità del maggior danno.

- La concessionaria si impegna ad assumere ogni misura ed iniziativa volte al contenimento dei consumi energetici, promuovendo l'adeguamento degli impianti, nonché proponendo un piano orario di utilizzo degli impianti di riscaldamento, di illuminazione, cc.; tale piano che dovrà garantire il rispetto delle condizioni normative di utilizzo degli impianti sportivi, deve essere rimesso, per ogni stagione, nel termine di almeno 10 gg prima dell'avvio della nuova stagione sportiva, al Comune che potrà richiedere adeguamenti per le finalità anzidette.

- Al fine di ottenere un contenimento delle spese per le utenze, inoltre, la concessionaria potrà rimettere al Comune una proposta tecnico-economica di modifica degli impianti tecnologici della struttura da realizzare eventualmente a propria cura e spese, con l'evidenziazione dei possibili benefici in termini di funzionalità e risparmi di costi; il Comune si impegna a valutare e, se del caso, approvare la proposta tecnica nel termine di gg. 45.

Tali opere di miglioria, previo accordo tra le parti sulle modalità tecniche ed economiche e di ammortamento, potranno essere realizzate anche a cura e spese della concessionaria e resteranno comunque in proprietà del Comune.

Tariffe di utilizzo

-Restano attribuiti al concessionario, i canoni di utilizzo (tariffe) in vigore al momento della stipula della presente convenzione (delibera di Giunta comunale n. 132 del 14.07.2015), dovuti dalle associazioni assegnatarie in uso annuale degli spazi sportivi riservati al Comune come sopra meglio definiti; così come previsto nella predetta deliberazione, quindi, le associazioni sportive verseranno direttamente alla concessionaria la tariffa prevista, mentre verseranno al Comune l'eventuale incremento tariffario che l'amministrazione comunale dovesse deliberare successivamente alla stipula del presente contratto. Quanto anzidetto dovrà essere precisato nella convenzione di utilizzo che dovrà essere formalizzata tra la concessionaria e l'associazione sportiva assegnataria e copia di tali convenzioni dovranno essere tempestivamente trasmesse all'ufficio sport del Comune .

Art. 12 Cauzione definitiva

La Concessionaria, a garanzia della corretta e puntuale esecuzione degli obblighi assunti con il presente contratto e della osservanza degli adempimenti alla stessa connessi, ha presentato per la stipula del presente contratto la cauzione definitiva ex art. 103 del D.Lgs 50/2016 , mediante polizza fideiussoria - bancaria o assicurativa - a favore del Comune per l'importo di €30.000,00 (polizza n.) . Restano impregiudicati i diritti di rivalsa del Concedente per danni o inadempimenti imputabili alla Concessionaria e non coperti dalla cauzione o qualora quest'ultima non risulti capiente.

In caso di inosservanza agli obblighi contrattuali, il Comune potrà di diritto rivalersi di propria autorità sulla cauzione come sopra costituita, e la concessionaria sarà tenuta a reintegrarla nel termine e con le modalità che saranno all'uopo fissate; resta salva la risarcibilità del maggior danno.

Art. 13 Risoluzione della convenzione

Il Concedente si riserva il diritto incondizionato di risolvere unilateralmente la presente convenzione con decorrenza dalla data di notifica del provvedimento amministrativo di risoluzione, fatto salvo il diritto del concedente al risarcimento degli eventuali danni subiti, al verificarsi di una delle seguenti circostanze:

- a) qualora la Concessionaria ponga in essere atti o comportamenti che costituiscono direttamente o indirettamente gravi violazioni di leggi e regolamenti, ovvero gravi inosservanza di ordinanze o prescrizioni dell'autorità competente o gravi inadempienze agli obblighi che le fanno capo in base al presente contratto;
- b) qualora si verifichi lo scioglimento della Concessionaria o comunque si determinino sostanziali modifiche nell'assetto associativo della Concessionaria stessa, tali da far venire meno il rapporto fiduciario sulla base del quale la presente convenzione è stata stipulata;
- c) qualora la Concessionaria si sia resa responsabile di gravi violazioni del presente contratto e non abbia ottemperato a quanto prescritto dal Concedente a seguito di eventuale contestazione o diffida notificata anche a mezzo fax;
- d) mancato rispetto delle disposizioni di cui all'art. 3: "Modalità e prescrizioni per l'utilizzo", nonostante diffida a provvedere;
- e) violazione del disposto di cui al successivo art. 14 "Cessione della convenzione";
- f) mancato versamento ingiustificato del canone di concessione, nonostante diffida a provvedere nel termine che sarà stato indicato;
- g) mancato pagamento delle utenze, ovvero il ritardo nel pagamento tale da comportare il distacco delle utenze stesse o comunque da rendere difficoltoso l'utilizzo della struttura, nonostante diffida a provvedere nel termine indicato nella contestazione.

-In caso di risoluzione anticipata per le cause sopra elencate il Concedente non potrà essere chiamato a risarcire danni, né rimborsare spesa alcuna alla Concessionaria, anche se autorizzata; al contrario resta ferma la risarcibilità dei danni subiti dal Comune concedente.

-Inoltre, in via generale il Comune potrà disporre la risoluzione del contratto nei casi previsti dalla legislazione vigente, dal codice civile, nelle ipotesi previste nel presente contratto oltre che nei seguenti casi che costituiscono elenco meramente esemplificativo e non esaustivo: sia intervenuto a carico della concessionaria lo stato di fallimento, liquidazione, di cessione di attività, di concordato preventivo e di qualsiasi altra condizione equivalente; inadempimenti di non lieve entità agli obblighi contrattuali; cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerenti al presente contratto; grave negligenza o frode della concessionaria; ritardo ingiustificato nella effettuazione dei propri obblighi.

- Ricorrendone le condizioni, il Comune contesterà l'inadempienza alla concessionaria fissando un termine di massimo 10 giorni per le giustificazioni o controdeduzioni; qualora le giustificazioni non dovessero essere ritenute valide o accettabili, si procederà a diffidare formalmente all'adempimento degli obblighi contrattuali entro un termine di norma non inferiore a gg.15. Perdurando l'inadempimento il contratto si intenderà risolto ex art.1456 cod. civ., fermo restando in ogni caso l'obbligo al risarcimento dei danni a carico del concessionario inadempiente.

Art. 14 Cessione della convenzione

E fatto espresso e assoluto divieto alla Concessionaria di trasferire in capo a terzi, in tutto o in parte, i diritti contemplati nella presente convenzione, pena la risoluzione *de jure* automatica ed immediata della presente convenzione (clausola risolutiva espressa).

Art. 15 Controversie – Foro competente

Le soluzioni delle controversie che dovessero insorgere in ordine all'interpretazione, giuridica esistenza, validità, risoluzione, applicazione ed esecuzione della Convenzione dovranno essere oggetto di tentativo di conciliazione avanti al Presidente del Consiglio Comunale di

Montesilvano (di seguito nel presente articolo il “Conciliatore”). La parte che intenderà proporre il tentativo di conciliazione dovrà rivolgere richiesta scritta, senza formalità, al Conciliatore, indicando, anche succintamente, le ragioni della controversia. Copia della richiesta dovrà essere inviata all’altra parte. Il Conciliatore convocherà, senza formalità, le parti, per un incontro da tenersi entro 10 (dieci) giorni dalla ricezione della richiesta. Dopo ogni incontro il Conciliatore redigerà un verbale, con l’assistenza di un Segretario da lui nominato senza formalità e di volta in volta; detto verbale sarà sottoscritto dal Conciliatore, dal Segretario e dalle parti e recherà l’indicazione della data, dell’ora e del luogo dell’incontro, delle parti presenti e dell’esito dell’incontro stesso. Qualora la conciliazione non abbia esito positivo entro 45 (quarantacinque) giorni dalla ricezione, da parte del Conciliatore, della richiesta di conciliazione essa si intenderà non riuscita. In caso di ingiustificata assenza di una o di entrambe le parti anche ad uno solo degli incontri fissati per la conciliazione, questa si intenderà non riuscita e il Conciliatore redigerà, con l’assistenza del Segretario da lui nominato, verbale attestante l’assenza di una o di entrambe le parti.

Per le questioni non risolte con la predetta procedura di conciliazione, le parti dichiarano che il Foro competente è quello di Pescara.

I termini e le comminatorie contenute nel contratto, operano di pieno di diritto senza l’obbligo per il Comune della costituzione in mora. Per tutti gli effetti del presente contratto, la concessionaria elegge domicilio presso il Comune di Montesilvano; le notificazioni, le intimazioni ed ogni altra comunicazione del Responsabile del procedimento del Comune o comunque di rappresentanti dell’Ente, verranno effettuate a mano ovvero mediante lettera raccomandata o anche con trasmissione a mezzo fax o posta elettronica nei confronti del concessionario o di colui che lo rappresenta al numero indicato all’atto della partecipazione al procedimento di gara, oppure presso il domicilio eletto di cui sopra.

Art. 16 Penali

Per ogni infrazione di lieve entità potrà essere applicata alla Concessionaria una penale di €250,00. La penale sarà applicata dal Dirigente competente. L’applicazione della penale sarà preceduta da specifica contestazione scritta inviata anche tramite pec. La Concessionaria potrà presentare le proprie controdeduzioni entro cinque giorni dalla data di ricevimento.

Nel caso di mancato versamento della penale in caso di non accettazione delle controdeduzioni da parte del Concedente, il Comune si rivarrà sulla cauzione definitiva.

Art. 17 Gestione della sicurezza

Alla concessionaria, quale responsabile dell’attività, è demandato il compito di aggiornare, a propria cura e spese, le certificazioni prescritte dalla vigente normativa in materia di sicurezza, di impianti, di sicurezza antincendio, ecc. per garantire il corretto utilizzo della struttura.

Per garantire la corretta gestione della sicurezza deve essere predisposto, a cura della Concessionaria, un piano finalizzato al mantenimento delle condizioni di sicurezza, al rispetto dei divieti, delle limitazioni e delle condizioni di esercizio e a garantire la sicurezza delle persone in caso di emergenza.

Ai sensi dell’art. 19 del D.M. 19 Marzo 1996, la Concessionaria dovrà predisporre il registro dei controlli periodici ove annotare gli interventi manutentivi.

E’ compito della concessionaria provvedere alla verifica periodica degli impianti in conformità alla vigente normativa.

La concessionaria ha l’obbligo di provvedere a proprie cure e spese alle incombenze e misure prescritte nel verbale della Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo del 15.06.2009 e di quelle previste dal D.M. 18 Marzo 1996 o comunque dalla normativa vigente in materia, per l’utilizzo dell’impianto sportivo, nonché per l’utilizzo per manifestazioni sportive o eventi o partite con presenza di pubblico. La Concessionaria ha l’obbligo, altresì, di provvedere a tutte le prescrizioni contenute nel “Verbale di visita tecnica di Prevenzione Incendi” n.6559 di prot. del 19.06.2015 del Comando Provinciale dei Vigili del

Fuoco di Pescara, nonché alle prescrizioni contenute nel documento “Certificato di Prevenzione Incendi” n. 6559 di prot. del 19.06.2015.

La concessionaria a tale riguardo esonera il Comune di Montesilvano da ogni onere e responsabilità e risponderà di qualsiasi danno e/o evento pregiudizievole in ogni sede.

La concessionaria, inoltre, si obbliga ad utilizzare l'impianto sportivo con la presenza di un numero complessivo di persone, compreso gli atleti ed addetti ai lavori, non superiore a n. 1.500 unità, come da Verbale della Commissione di Vigilanza più sopra richiamato; Anche in ordine alla capienza consentita dell'impianto, l'Associazione esonera il Comune di Montesilvano da ogni onere e responsabilità.

Art. 18 Referenti

Il Comune di Montesilvano (Concedente) nomina quali suoi referenti il Dirigente del Settore Amministrativo, nonché i Dirigenti dei settori tecnici per le questioni attinenti agli aspetti tecnici, di sicurezza antincendio, di sicurezza, di impiantistica, ecc., ai quali spetta il controllo sulla corretta applicazione delle norme incluse nel presente atto di convenzione.

Agli stessi, la concessionaria dovrà rivolgersi per eventuali problemi organizzativi e gestionali inerenti i servizi oggetto del presente atto di convenzione.

Art.19 – Personale impiegato

La concessionaria è tenuta ad applicare al personale impiegato nel servizio tutte le vigenti disposizioni di legge, contrattuali e regolamentari, i contratti nazionali di lavoro e gli eventuali accordi sindacali stipulati in sede regionale, provinciale e comprensoriale, ivi comprese le successive modificazioni, sia per quanto riguarda il trattamento giuridico ed economico, che per quanto riguarda il trattamento assistenziale, assicurativo, previdenziale, per la sicurezza del lavoro, per la prevenzione degli infortuni e per l'igiene sul lavoro, anche nel caso che l'impresa non aderisca ad alcuna delle associazioni firmatarie del contratto collettivo di lavoro. E' responsabile di ogni infrazione o inadempimento che dovesse essere accertato dagli Istituti previdenziali ed assicurativi, da altri organi di vigilanza o dallo stesso Ente appaltante e comunque s'impegna a mantenere indenne il medesimo da ogni conseguenza,

La concessionaria è tenuta ad assicurare il personale contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i.).

La concessionaria, per quanto applicabile, deve essere in regola con il D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. ed in particolare, la ditta affidataria accetta di manlevare il Comune da ogni responsabilità di natura civile, penale e amministrativa;

La concessionaria, ove previsto dalla predetta normativa, dovrà predisporre la seguente documentazione: Documento di valutazione dei rischi (DVR); Dichiarazione sostitutiva atto di notorietà attestante l' idoneità tecnico – professionale; dichiarazione di: a) aver nominato il Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione dai rischi; b) attuare le misure di sicurezza necessarie per eliminare o ridurre al minimo i rischi specifici propri dell'attività svolta; c) aver designato gli addetti al Pronto Soccorso e all' Antincendio e di averli adeguatamente formati; d) assicurare l'efficienza dei mezzi impiegati con particolare riferimento alle misure di sicurezza.

Il personale in servizio dovrà essere facilmente identificabile nelle forme che la concessionaria riterrà più opportune (tesserino individuale, divisa, distintivi ecc.) e mantenere un contegno corretto e riguardoso verso gli utenti, le autorità e i cittadini.

La prestazione lavorativa effettuata dal personale della concessionaria rientrerà esclusivamente nell'ambito delle attività connesse ad un contratto di concessione di servizio intercorrente fra un Ente pubblico ed una impresa, escludendosi pertanto qualsiasi riferibilità di tale prestazione ad ipotesi di natura subordinata del rapporto, essendo estranei alla fattispecie sia i poteri direttivi (se non di carattere generale sull'esecuzione dell'appalto) da parte del Comune, sia quelli

organizzativi e disciplinari sul personale della ditta.

Art.20 – Varie.

In relazione ai locali utilizzati come “palestra” e “lavanderia”, allo stato oggetto del provvedimento di divieto di utilizzo del 9.10.2014, assunto all’esito di accertamenti condotti dall’ufficio tecnico comunale (giusto Rapporto UTC Urbanistica – Edilizia prot. n.45656 del 7.10.2014), la Giunta comunale assume l’impegno ad approvare, nel rispetto della normativa vigente, la esecuzione degli interventi edilizi atti a consentirne l’utilizzo, dietro presentazione da parte della concessionaria della relativa istanza e connessa documentazione tecnica idonea, peraltro, al rilascio dei titoli edilizi abilitativi (progetto tecnico, Scia o Dia o Permesso di costruire).

Gli interventi edilizi in parola, saranno realizzati a cura e spese della concessionaria, con la precisazione che tali opere di miglioria resteranno comunque in proprietà del Comune e la concessionaria non avrà diritto ad alcun prezzo, indennizzo o compenso; al riguardo la concessionaria rinuncia ad ogni effetto legale, a qualsiasi eventuale diritto, indennità o altro riconoscimento a qualsiasi titolo dovuto.

Tali locali, una volta adeguati e certificati, potranno essere utilizzati dalla concessionaria in via esclusiva.

Obblighi in materia di “Tracciabilità dei flussi finanziari”.

Per l’effettuazione dei pagamenti, le parti assumono l’obbligo del pieno rispetto delle disposizioni sulla “Tracciabilità dei flussi finanziari” di cui all’art. 3 della L. 3.08.2010, n.136 e s.m.i.; il presente contratto sarà di diritto risolto ex art.1456 cod. civ. qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a.; in particolare la concessionaria è tenuta a comunicare al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al co.1 del citato art.3 L.136/2010 entro sette giorni dallo loro accensione, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; nelle ipotesi di subappalti o di sub-contratti, nei relativi contratti, a pena di nullità, dovrà essere inserita la clausola del pieno rispetto degli obblighi sulla “Tracciabilità flussi finanziari” di cui al richiamato art.3.

Informativa ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs 30.06.2003, n.196 es.m.i.

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del d.lgs. n. 196/2003 e s.m.i. (Codice in materia di protezione dei dati personali) si informa che i dati forniti dalla ditta saranno trattati, anche con strumenti informatici, dal Comune di Montesilvano, titolare del trattamento, al solo fine dell’espletamento delle attività connesse con la stipula ed esecuzione del contratto.

La concessionaria è nominata responsabile del trattamento dei dati personali che alla stessa saranno eventualmente affidati per l’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto.

Art. 21 Spese

Tutte le spese, nessuna esclusa, eventualmente occorrenti per la stipula di questa convenzione sono a esclusivo carico della Concessionaria.

Art. 22 Registrazione

La presente convenzione sarà registrata soltanto in caso d’uso con spese a carico della parte che l’avrà resa necessaria.

Art. 23 Norma finale

Per tutto quanto non espressamente previsto nella presente concessione, si rinvia - in quanto applicabili - alle norme del D.lgs 50/2016, del codice civile ed a quelle di legge vigenti in materia. Trovano applicazione, inoltre, le norme del Regolamento Comunale per la Gestione e l’Utilizzazione in Concessione in Uso degli Impianti Sportivi approvato con deliberazione del

Commissario Straordinario n. 11 del 06.05.2014 ed eventuali successivi aggiornamenti, modificazione, integrazioni.

Il presente contratto, scritto con mezzi elettronici su ____ pagine e fin qui della _____, viene letto ai componenti che l'approvano e lo sottoscrivono.

Letto, confermato e sottoscritto

La Concessionaria

Il Dirigente

Sottoscrizione del concorrente in segno di accettazione di tutte le condizioni e prescrizioni contenute nel presente schema di convenzione

Il concorrente